REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
GIUDICE UNICO
dr. Michele Di Martino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa iscritta al n. 1634/2011 del R.G.A.C.

TRA

ESPOSITO ANTONIO (SPSNTN65T20C129L), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Margherita Bianco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pompei, alla via A. Rossi n. 54;

ATTORE

E

EQUITALIA CENTRO S.P.A., società incorporante Equitalia Umbria s.p.a., Agente della Riscossione Tributi, in persona del legale rapp.te *p.t.,* rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Cinefra, con il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata, alla via Zuppetta n. 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Fiordoro;

CONVENUTA

NONCHE'

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *p.t.,* domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli, alla via Armando Diaz n.11;

CONVENUTA – CONTUMACE

NONCHE'

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CAMPIONE PENALE, in persona del P.G., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli, alla via Armando Diaz n.11;

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione avverso cartella esattoriale di pagamento *ex* artt. 615 e 617 c.p.c.;

CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale d'udienza del 4.07.2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Esposito Antonio conveniva in giudizio Equitalia Centro s.p.a., il Ministero della Giustizia e la Corte di Appello di Napoli Campione Penale, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pp.tt.,* davanti al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di conseguire una declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale di pagamento n. 08020110001302886017, emessa nell'interesse del Ministero della Giustizia e notificata in data 18.04.2011, con la quale gli veniva intimato, in qualità di coobbligato, il pagamento dell'importo di euro 1.389.695,09, a titolo di recupero di spese processuali ("*1E10 spese processuali – 1E25 Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori"*), sostenute nell'ambito del procedimento penale di cui l'opponente, unitamente ad altri imputati, era stato parte.

A fondamento della domanda, l'attore eccepiva: 1) la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata, essendo avvenuta a mani di Esposito Mario, figlio minorenne dell'attore; 2) la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata, perché eseguita a mezzo posta dal Concessionario e dunque in violazione dell'art. 26, D.P.R. 602/1973; 3) la nullità della procedura di riscossione avviata, non essendo stata preceduta dalla no-

tifica dell'avviso bonario di cui all'art. 211 T.U. spese di Giustizia e per violazione dell'art. 227 *bis*, D.P.R. 115/2002; 4) l'irregolarità formale della cartella esattoriale, perché priva delle voci di determina e dei parametri di applicazione; 5) l'insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione forzata, in quanto, come previsto dall'art. 535 c.p.c., novellato dalla legge n. 69 del 19.06.2009, le spese di giustizia sono dovute dai condannati *pro quota*, tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili, non esistendo più la solidarietà fra i condannati; 6) l'insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione forzata, essendo risultato parzialmente soccombente all'esito del giudizio d'appello e, pertanto, non obbligato al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio (poste ad esclusivo carico degli appellanti totalmente soccombenti).
Sulla scorta di tali causali, chiedeva accertarsi l'insussistenza delle pretese creditorie oggetto di riscossione da parte di Equitalia Centro s.p.a., in quanto prive di valido titolo esecutivo, nonché l'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva, in data 18.10.2011, l'Agente della Riscossione, eccependo: 1) il difetto di giurisdizione del Giudice adito, 2) la propria carenza di legittimazione passiva; 3) la inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 57, D.P.R. 602/1973; 4) la inammissibilità della domanda per tardività. Inoltre, nel merito, contestava le deduzioni avverse, in ragione della legittimità del provvedimento impugnato e della ritualità della notifiche ad esso sottese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori, in data 8.08.2012, si costituiva la Corte d'Appello di Napoli, Campione Penale, insistendo per il rigetto delle richieste avanzate *ex adverso.*
Indi, accolta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata; concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, all'udienza *ex* art. 281 *quinquies*, secondo comma, c.p.c., del 4.07.2017, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, in persona dei legale rappresentante *p.t.*, che, sebbene ritualmente evocato, come attesta la relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario in atti (del 14.06.2012), non ha inteso costituirsi in seno al presente giudizio.
2. Ciò posto, la doglianza con cui l'Agente della Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore della giurisdizione del Giudice Tributario è infondata, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. 28.12.2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario non rientrano nella giurisdizione del Giudice tributario, ma in quella del Giudice ordinario, trattandosi di entrate pubbliche di natura extratributaria
Del resto, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha statuito che: "*appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario la controversia relativa al recupero di spese di giustizia anticipate dallo Stato e dovute in base a sentenza penale, ove non sia in concreto richiesta l'imposta di registro sulla sentenza, o il "contributo unificato" sostitutivo dell'imposta di bollo…."* (*ex multis,* Cass. Civ. SS.UU. 3008/2008; Cass. Civ. 2551/2007).
Ebbene, nella specie, l'Agente della Riscossione non ha allegato, né documentato che le spese di giustizia in contestazione contengano imposta di registro e contributo unificato.
Pertanto, nessun dubbio che la presente controversia rientri nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di estromissione del giudizio formulata dalla Concessionaria, atteso che Esposito Antonio, a fondamento della domanda, non ha fatto valere unicamente censure relative alla fase di formazione del titolo esecutivo (i cui vizi procedimentali e/o notificatori non possono che riverberarsi negativamente nella sfera giuridico-patrimoniale dell'Ente impositore, titolare del diritto di credito), bensì anche irregolarità formali della procedura esecutiva esattoriale, di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione.
Ne deriva che la Concessionaria correttamente è stata evocata in giudizio.
4. Parimenti, la doglianza con cui Equitalia Centro s.p.a. ha lamentato la violazione dell'art. 57, D.P.R. 602/1973, non si rivela meritevole di accoglimento, in quanto l'inammissibilità delle opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'invocata disposizione normativa, trova applicazione, ai sensi dell'art. 29, l. 46/1999, limitatamente alle entrate tributaria (per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 546/1992, alle Commissioni Tributaria).
Diversamente, nel caso di specie, come sopra detto, l'atto impugnato ha ad oggetto esclusivamente entrate pubbliche di natura extratributaria, sicchè l'eccezione non può che essere respinta.
5. Ciò posto, la domanda è inammissibile, nonché infondata per i motivi di seguito esposti.
In primis et ante omnia, risulta necessario procedere alla qualificazione dei motivi di doglianza dedotti nell'atto introduttivo del giudizio in uno dei rimedi astrattamente esperibili avverso la cartella esattoriale.
Del resto, è noto che la qualificazione giuridica della domanda e delle cesure ad essa sottese compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dalle parti.
Tanto premesso, osserva anzitutto questo Giudice che parte attrice, con la domanda in esame, ha contestato la cartella esattoriale notificata in data 18.04.2011, sia sotto il profilo della sua regolarità formale, eccependo, pertanto, violazioni relative al solo *quomodo exequendum*, sia con riguardo al diritto stesso del Concessionario ad agire esecutivamente in suo danno, come preannunciato con la richiamata cartella.
5.1. Ebbene, i molteplici profili di pretesa irregolarità della formazione della cartella di pagamento opposta (nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata, essendo avvenuta a mani di Esposito Mario, figlio minorenne dell'attore; nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata per violazione dell'art. 26, D.P.R. 602/1973; nullità della procedura di riscossione per violazione dell'art. 211 e 227 *bis*, D.P.R. 115/2002; irregolarità formale della cartella esattoriale perché priva delle voci di determina e dei parametri di applicazione) senza dubbio risultano riconducibili alla previsione di cui all'art. 617 c.p.c..
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella esattoriale, costituisce opposizione agli atti esecutivi (*ex multi*s, Cass. Civ. 4139/2010; n. 15149/20005).
Ciò detto, rispetto alle predette doglianze qualificate quali motivi oppositori *ex* art. 617 c.p.c., va anzitutto evidenziata la tardività dell'opposizione stessa, tenuto conto della effettiva data di notifica della cartella in esame (18.04.2011- come risultante dalla relata di notifica prodotta in atti dall'attore e come dedotto dallo stesso opponente) e la data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (intervenuta in data 31.05.2011), in violazione del termine decadenziale di giorni venti prescritto dalla richiamata norma di cui all'art. 617 c.p.c..

Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione non può che dichiararsi inammissibile.
5.2. Quali ulteriori motivi di impugnativa, qualificabili motivi oppositori ai sensi dell'art. 615 c.p.c., parte opponente ha contestato l'insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione forzata, sul rilievo per cui, come previsto dall'art. 535 c.p.c., novellato dalla legge n. 69 del 19.06.2009, le spese di giustizia sono dovute dai condannati *pro quota*, tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili, non esistendo più la solidarietà fra i condannati.
Inoltre, l'opponente ha dedotto che, con sentenza Reg. Ins. Sent. n. 6249, resa dalla Corte di Appello di Napoli, è risultato essere parzialmente soccombente e, pertanto, non obbligato al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, poste ad esclusivo carico degli appellanti totalmente soccombenti.
Ciò posto, è appena il caso di rilevare che il regime delle spese processuali, in presenza di più condannati, nel previgente assetto codicistico, veniva disciplinato dal 2° comma dell'art. 535 c.p.p., a mente del quale "*I condannati per lo stesso reato o per i reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna*".
La disposizione normativa in oggetto, tuttavia, è stata successivamente abrogata dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato, fra l'altro, la norma di cui all'art. 205, del D.P.R. 115/2002, a mente della quale "*Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà…..*".
Tali modifiche legislative hanno posto il problema di stabilire in quali casi continua ad applicarsi o meno il vincolo di solidarietà.
Orbene, al riguardo, deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, in un primo momento, ha affermato che, nonostante l'abrogazione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 535 c.p.p. e quindi la sostituzione del vincolo di solidarietà con il criterio dell' accollo *pro quota* delle spese processuali, la abrogata disposizione di norma continuava ad applicarsi alle sentenze emanate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, in quanto le disposizioni in materia di spese processuali erano considerate di natura processuale e la loro applicazione era conseguentemente regolata dal principio del *tempus regit actum* (Cass. n. 39682/2009; Cass. n. 27753/2010).
Tuttavia, successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 491/2012, hanno statuito che l'esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente all'abrogazione dell'art. 535, secondo comma, c.p.p., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente a tale abrogazione e passate in giudicato, non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice (cui va invece riconosciuta la natura di norma sostanziale, atteso che la statuizione di condanna alle spese del procedimento penale si sostanzia in una sanzione economica accessoria alla pena), bensì in forza della preclusione di cui al quarto comma dell'art. 2 c.p..
Invero, come noto, la disposizione normativa da ultimo richiamata, nel regolare il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, sancisce il principio per cui, in caso di modifica di una norma penale incriminatrice, tra la vecchia e la nuova norma, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, "*salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".*
Invero, l'applicazione retroattiva della legge favorevole al reo trova un limite invalicabile nel caso in cui la vicenda giudiziaria sia stata definita con sentenza di condanna passata in giudicato.
Ne deriva che la sussistenza del limite della irrevocabilità della sentenza comporta, con riferimento al rapporto tra la vecchia disciplina (art. 535, secondo comma c.p.p.) e la

nuova (art. 205 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dalla legge 69/2009), la prevalenza della regola del pagamento *pro quota* (in quanto disposizione più favorevole) soltanto se, nel caso concreto, la sentenza che condanna al pagamento delle spese processuali, non sia ancora divenuta irrevocabile; viceversa dovrà applicarsi il vincolo di solidarietà di cui alla vecchia disciplina.
Resta inteso che ogni questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale e non del giudice civile **(**Cass. sez. un., n. 491/2012).
Tanto chiarito in linea generale, venendo ora al caso di specie, va detto che le emergenze istruttorie documentali hanno palesato che la condanna alle spese processuali nel processo penale *ex* art. 416 *bis* c.p. è contenuta nella sentenza n. 6249, del 22.06.2005, resa dalla Corte di Appello di Napoli e divenuta irrevocabile, relativamente alla posizione di Esposito Antonio, in data 5.05.2006 e dunque anteriormente alla entrata in vigore della legge 69/2009 (cfr. copia sentenza n. 17282/2006, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Esposito Antonio).
Pertanto, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati, nella concreta fattispecie, non può che trovare ancora applicazione il criterio del vincolo di solidarietà in ordine al recupero delle spese processuali pretese dalla Concessionaria.
Va, infine, esaminata la doglianza con cui l'opponente ha contestato l'insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione forzata, essendo risultato parzialmente soccombente all'esito del giudizio d'appello e, pertanto, non tenuto al pagamento delle spese processuali del relativo grado di giudizio (poste ad esclusivo carico degli appellanti totalmente soccombenti).
Ebbene, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che effettivamente il giudizio di secondo grado, relativamente alla posizione di Esposito Antonio, è stato definito con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), con la quale il Giudice d'Appello ha rideterminato la pena, come concordata tra le parti, in anni sei di reclusione, ponendo, invece, il pagamento delle spese processuali di secondo grado esclusivamente in capo agli appellanti totalmente soccombenti (cfr. sentenza Reg. Ins. Sent. n. 6249, resa dalla Corte di Appello di Napoli, VII Sez. Penale, a definizione del giudizio r.g. app. n. 621/2005, in atti).
Ciò posto, la contestazione deve essere respinta.
Come noto, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo del credito (quale l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c.): del resto, l'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio (*ex multis,* Cass. Civ. n. 26158/2014; n. 24568/2013).
Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali nel caso di specie, va detto che la Concessionaria ha fornito in giudizio la dimostrazione di idonei elementi costitutivi del diritto di credito oggetto di riscossione, avendo esibito e prodotto l'estratto di ruolo munito della dichiarazione di conformità all'originale (ruolo n. 0001238, dell'anno 2011, reso esecutivo in data 17.10.2010).
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, "*l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne conse-*

gue che esso costituisce idonea prova (ai sensi dell'art. 2718 cod. civ) della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione de/giudice adito" (Cass. Civ. 11142/2015).
A quanto precede si aggiunga che, nella impugnata cartella di pagamento, risultano compiutamente indicati: l'anno di emissione del ruolo, gli importi non pagati e l'ammontare degli interessi e delle spese di notifica, il codice del tributo, l'anno di riferimento, gli estremi dell'atto e la causale dei pagamenti. È, inoltre, indicato il nominativo del responsabile del procedimento, nonché la possibilità di proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale o l'autorità giudiziaria ordinaria, a seconda della natura del credito.
A fronte dell'adempimento dell'onere di allegazione e di prova da parte della opposta, l'istante avrebbe dovuto specificamente contestare gli importi domandati dalla Concessionaria.
Tanto non è avvenuto, avendo omesso parte attrice di effettuare una puntuale contestazione della pretesa creditoria, limitandosi a sollevare la questione senza neppure prospettare un diverso ammontare della somma dovuta, né tantomeno proponendo, a tal fine, un autonomo e diverso sistema di computo degli importi dovuti a titolo di spese di giustizia.
Invero, Esposito Antonio ha avanzato generiche contestazioni in ordine al *quantum debeatur*, avendo unicamente allegato e dedotto di essere risultato parzialmente soccombente all'esito del giudizio di appello, senza, tuttavia muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione alle poste complessivamente quantificate e pretese con la gravata cartella esattoriale (con particolare riferimento a quelle asseritamente richieste dalla Concessionaria in relazione al giudizio di appello).
Né l'opponente ha elevato specifiche doglianze volte a contestare che gli importi richiesti siano effettivamente corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali l'opponente è stato condannato o comunque a spese sostenute dallo Stato relativamente all'accertamento dei reati riferibili all'attore.
Ne deriva che la laconica ed essenziale attività deduttiva dell'opponente, essendosi risolta nella mera negazione formale delle avverse allegazioni, non si rivela meritevole di apprezzamento da parte del Tribunale.
Pertanto, i motivi oppositori integranti doglianze *ex* art. 615 c.p.c. devono essere rigetatti.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda proposta da Esposito Antonio va respinta, con conseguente revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata.
6. Il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle opposte, nonché l'obiettiva controvertibilità della lite, unitamente al contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alle questione trattate (composto con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), inducono il Tribunale a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico, Dr. Michele Di Martino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Esposito Antonio nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., Ministero della Giustizia e Corte di Appello di Napoli Campione Penale, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pp.tt*, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile e rigetta la domanda;
2. compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torre Annunziata, in data 24.07.2017

IL GIUDICE
Dr. Michele Di Martino